



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 27/06/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2001, n. 444

LL.RR. n. 34/94 e 8/98 e D.L. 267/2000. Accordo di programma per la realizzazione di un ampliamento di una struttura produttiva nel settore turistico - alberghiero nel Comune di Lecce. GRAND HOTEL TIZIANO e DEI CONGRESSI.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"La legge regionale 19 dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero", al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come sostituito dall'art 34 del D.lvo 267/2000 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione della citata disposizione di legge il Sindaco del Comune di Lecce ha richiesto con nota n. 30229/99 dell'8/01/2001, al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione di un ampliamento di una struttura produttiva nel Settore Turistico-Alberghiero di proprietà della S.I.C.E. S.r.l.

La proposta dell'intervento è stata inoltrata dalla ditta Tiziano S.r.l. gestore della struttura produttiva previa autorizzazione (in atti) della società proprietaria.

Degli atti si è riscontrato che l'intervento proposto riguarda l'ampliamento dell'esistente "HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI" che attualmente insiste su un lotto pari a mq. 9297.

L'area attualmente coperta dall'Hotel è pari a 1717 mq. ai quali vanno aggiungersi i mq. 824 di una vecchia costruzione da recuperare.

Il complesso alberghiero con annesso Centro Congressi attualmente si sviluppa su otto piani, di cui sette fuori terra dotato di 156 camere (n. 138 doppie e n. 18 singole) e 30 appartamenti da 4 posti per una capacità ricettiva di 414 posti letto; una sala congressi da 600 posti con cabina di proiezione e traduzione simultanea; sale riunioni di varie dimensioni per un'offerta per congressi e renze di 940 posti; n. 2 ristoranti da 300 e 123 posti e sala per prima colazione per un totale di 570 posti; palestra attrezzata, saune e parcheggio privato.

Dagli atti risulta che l'esigenza di ampliamento nasce dalla necessità manifestata dalla Tiziano S.r.l. di aumentare la capacità ricettiva della struttura affiancando all'offerta dell'Area Congressuale anche quella dei posti letto, ristorante per coffee-break e lunch-break.

La proposta progettuale prevede una nuova ala da affiancare all'HOTEL esistente per un totale di 140

posti letto; una nuova sala ristorante, una sala conferenze e una sala di self service.

In particolare si prevedono le seguenti opere:

- Realizzazione di una struttura costituita da cinque piani in elevazione poggianti su una piastra strutturale a ponte a 6,50 mt. sull'esistente edificio adibito a ristorante.

Ciascun piano consta di 13 camere matrimoniali e di una suite per un totale di 70 camere per 140 posti letto.

- Sviluppo all'esterno del ristorante - (vecchio edificio-distilleria) o in alternativa realizzazione di piccola sala convegni.

- Trasformazione a ristorante Self-Service della zona-porticata nord al piano terra prospiciente la superstrada Lecce-Brindisi.

- Ampliamento della Sala VIP (ristorante) verso l'esterno, nella zona compresa tra la vecchia distilleria ed il futuro self-service.

- Opere di ristrutturazione e rifacimento degli impianti tecnici.

L'esistente "Hotel Tiziano e Congressi" con l'ampliamento proposto insiste su di un lotto censito al N.C.E.U. foglio 212 part. 117 identificato nel PRG vigente come zona D5 "Attività terziarie e direzionali" con i seguenti indici e parametri

IFF 3 mc/mq

Rc 0,65 mq/mq

H max 15 ml (tre piani + piano terra)

Area da cedere per standards DM 1444/68: 1 mq per ogni 3 mq di Superficie utile.

Il progetto proposto sviluppi i seguenti dati tecnici:

Area del lotto d'intervento mq. 9297

Volume realizzabile mc. 28072 (3 mc/mq)

Volume esistente mc. 25498

Volume residuo mc 2574

Volume in ampliamento di progetto mc. 18214

4,7 mc/mq

H di progetto mi. 23.35

n. piani di progetto 5 + piano terra

Verifica degli Standards

La relazione istruttoria Comunale prospetta la seguente situazione:

Superficie utile complessiva ampliamento mq. 4240

Area da cedere per standards DM 1444/68 80mq ogni 100 mq di superficie utile di cui 40 mq per parcheggi:

mq. $4240 \cdot 80 / 100$ mq. 3392

di cui a parcheggi mq. 1696 (50% di 3392)

per standards

mq. 424 legge 122/89

totale mq. 2120

Superficie da destinare a parcheggi

Progetto Autorizzato mq. 1363

Parcheggi esistenti mq. 3400

Parcheggi in esubero mq. 2037

Parcheggi previsti nel progetto di ampliamento

mq. 1400

3437 magg. mq.3392

Area già ceduta al Comune

mq. 2037

Area da cedere mq. 3392

Area residua da cedere mq. 1355

(proposta la monetizzazione)

In relazione alla prospettata verifica degli Standards, la stessa va effettuata, più correttamente ai fini della coerenza con la impostazione del P.R.G., alla luce, delle norme previste dallo stesso P.R.G. per le zone D5 - Attività terziarie e direzionali, cioè nella misura quindi di 1 mq ogni 3 mq di Su, da cedere ad uso pubblico per parcheggi e verde di arredo urbano.

mq 1413, può farsi ricorso, come peraltro prospettato nella relazione istruttoria dal Dirigente del Settore Urbanistico Comunale, alla monetizzazione, in coerenza con le direttive di cui alla delibera GR n. 1284/2000, stante la inesistenza di aree libere contermini da cedere al Comune. Circostanza questa di cui si dovrà prendere atto in sede di ratifica dell'A.di P.

Inoltre si prescrive il soddisfacimento dei parcheggi privati di cui alla legge 122/89, riferito alla volumetria di progetto.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area d'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

Relazione Progetto Preliminare

Relazione Tecnica (tavola integrativa)

Piano occupazionale

Piano di fattibilità Economia Finanziaria

TAV. n.1 (tavola integrativa) Stralcio PRG - Stralcio Catastale Planimetria generale aereofotogrammetrico

ELABORATI DI RILIEVO

TAV. n. 2 Piano interrato

TAV. n. 3 Piano terra

TAV. n. 4 Piano 1°/Tipo

TAV. n. 5 Prospetto Est (sez. A) - Prospetto OVEST

TAV. n. 6 Sez. D; Sez. F (Prospetto NORD); Sez. E; Sez. G;

TAV. n. 7 Sez. B; Sez. C

ELABORATI DI PROGETTO

TAV. n. 8 Piano Interrato

TAV. n. 9 Piano terra

TAV. n. 10 Piano 1°/tipo

5.50);

TAV. n. 12 Prospetto Est (sez. A) - Prospetto OVEST

TAV. n. 13 Sez. D; Sez. F (Prospetto NORD); Sez. E; Sez. G;

TAV. n. 14 Particolari Coperture curve Sez. B; sez. C

TAV. n. 15 Superfici e volumetrie

ELABORATI DI SOVRAPPOSTO

TAV. n. 16 Piano Interrato

TAV. n. 17 Piano terra

TAV. n. 18 Piano 1°/Tipo

TAV. n. 19 Prospetto Est (sez. A) - Prospetto OVEST;

TAV. n. 20 Sez. D; Sez. F (Prospetto NORD); Sez. E; Sez. G;

TAV. n. 21 Sez. B; Sez. C

TAV. n. 22 Planimetria esplicativa delle parti di suolo da permutare alla pari fra la S.I.C.E. S.R.L. ed il Comune di Lecce lungo la via di collegamento fra la superstrada per Brindisi e V. Genuino.

TAV. n. 23 (tav. integrativa) Urbanizzazioni primarie.

TAV. n. 24 Aree per Standards urbanistici.

Entrando nel merito degli aspetti tecnico urbanistici si evidenzia quanto segue.

La richiesta in parola comporta una variante al vigente PRG del Comune di Lecce e ciò con riferimento agli indici e parametri relativi alla zona D5 "Attività terziarie e direzionali in cui insiste l'area dell'attuale struttura alberghiera e dell'ampliamento proposto.

Detta variante, nei limiti di modifica dei parametri ed indici urbanistico-edilizi, si ritiene ammissibile in considerazione della destinazione d'uso dell'area e della specificità dell'intervento teso a potenziare la esistente struttura produttiva alberghiera.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito "Accordo di Programma" dagli atti trasmessi dal Comune di Lecce risulta che:

Dal Piano Occupazionale si evince che il programma di affittà della Ditta Grand Hotel Tiziano e dei Congressi ha una occupazione esistente pari a 10 unità lavorative e si prevede a regime una occupazione di altre 11 unità lavorative.

Sotto il profilo giuridico, l'ampliamento della struttura alberghiera avviene in un'area tipizzata zona D5 "Attività terziarie e direzionali" del PRG vigente del Comune di Lecce e comportante variante allo strumento urbanistico relativamente agli indici e parametri urbanistici previsti per tale zona; l'intervento proposto rientra nelle fattispecie per le quali è possibile, ai sensi delle LL.RR. 34/94 e 8/98, richiedere al Presidente della GR la sottoscrizione di un Accordo di Programma.

Per quanto attiene al profilo ambientale ed in particolare all'aspetto paesaggistico si evidenzia quanto segue:

Con riferimento alle disposizioni del D.l.vo n. 490/99 le aree in questione non risultano soggette a tutela paesaggistica.

Per quanto attiene alle disposizioni del PUTT, approvato dalla GR con delibera 1748 del 15/12/2000 le aree in questione ricadono in un ambito territoriale esteso di Valore normale "E" per il quale la variante urbanistica, connessa all'accordo di programma non è soggetta al "Parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 punto 2 e 5.03 delle N.T.A. del P. U.T.T. e pertanto non sussistono aspetti ostativi allo sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Per l'intervento proposto dalla ditta Hotel Tiziano e Congressi sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del predetto intervento in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

L'intervento dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo, da parte della Società richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nella misura dovuta per legge con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alle disposizioni vigenti;
 - a) Monetizzazione delle aree a standards urbanistici all'Amministrazione Comunale nei termini innanzi precisati;
 - b) Individuazione delle superfici destinate a parcheggio privato nella misura non inferiore a mq. 1 per

ogni mc. 10 di nuova costruzione (art. 2, L.s. 24/03/89 n. 122);

c) L'intervento deve ottemperare a tutti i dettami normativi vigenti in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientali;

2. La concessione edilizia dovrà prevedere idonea e formale garanzia, da parte del destinatario della medesima, in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, anche in mancanza del nulla osta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

3. L'Accordo di Programma, comportante variante allo strumento urbanistico vigente, relativamente agli indici e parametri urbanistico-edilizi come da progetto in atti, dovrà necessariamente essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 del D.lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza e successivamente dovrà essere approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Inoltre, per quanto accertabile dalla consultazione degli atti d'ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), le aree in questione non risultano gravate da uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Infine si da atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n' 1284 del 10.10.2000.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi, si ritiene che la Giunta Regionale, in relazione dei richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Lecce.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L. R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19/12/1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Lecce per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, da parte della ditta HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI dell'ampliamento di una struttura produttiva nel settore turistico-alberghiero.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della L. 15/05/97 n. 127.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di LECCE rappresentato dal Sindaco pro-tempore, in attuazione della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 per la realizzazione di un ampliamento di un insediamento produttivo a carattere turistico-alberghiero nel Comune di LECCE da parte della Ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI.

PREMESSO:

1. Che la L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ora sostituito dall'art. 34 del D. Leg.vo n° 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
2. Che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
3. Che, ai sensi del richiamato art.34 del D. Leg.vo n° 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal consiglio Comunale ed approvato con Decreto del Presidente della Regione, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

1. Che la Ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di LECCE, dell'ampliamento dell'insediamento produttivo a carattere turistico-alberghiero,

Che in assenza di aree immediatamente disponibili e giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di LECCE ha richiesto con istanza in data 31 luglio 2000, al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate L.R. 19 dicembre 1994, n. 34 e L.R. n. 8 del 28/01/98, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione dell'ampliamento di un

insediamento produttivo a carattere turistico-alberghiero da parte della Ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI.

PRESO ATTO:

dalla documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di LECCE

1. Che l'intervento progettuale proposto attiene alla fattispecie giuridica dell'ampliamento di una struttura esistente in un lotto censito al NCEU fg. 212 part. 117 e pari a mq. 9297.
2. Che la Ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di ulteriori addetti pari a 11 unità.
3. Per quanto attiene alle urbanizzazioni secondarie la ditta propone di cedere al Comune le corrispondenti aree mediante monetizzazione.

VISTA

La deliberazione n. _____ del _____ (facente parte integrante del presente) con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di LECCE ai sensi delle citate LL.RR. del 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, la Regione Puglia e il Comune di LECCE, come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
2. In attuazione delle LL.RR. 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8, la Regione Puglia e il Comune di LECCE, con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI dell'ampliamento di una struttura produttiva a carattere turistico alberghiero nel Comune LECCE in variante al vigente strumento urbanistico.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area d'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici nella delibera di G.R. n. _____ del _____

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto riportato nelle condizioni richiamate nella deliberazione di G.R.
4. La ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI, inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione.
5. Il rilascio della C.E. è subordinato alla stipula di apposita preventiva convenzione tra il Comune di LECCE e la Ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI diretta a disciplinare:
 - L'obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista per legge.
 - L'obbligo della cessione delle aree a standards urbanistici all'Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate nella deliberazione GR n. _____ del _____
 - L'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni relative all'insediamento come sopra precisate.
 - L'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale.
 - L'obbligo, mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia nei termini di cui alla richiamata delibera di G.R. di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla

destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, in mancanza del nulla osta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

- La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di LECCE ratificherà il presente Accordo di Programma.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Leg.vo n° 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale ed esecutivo del Comune di LECCE. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica, da parte del Consiglio Comunale di LECCE, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza. Il presente accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7. Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di LECCE rilascerà alla Ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza (art. 1 - 3° comma - L.R. 34/94) con espresso richiamo agli obblighi commisurati alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 a carico della stessa ditta proponente.

9. Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10 Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dall'Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi del settimo comma dell'art. 34 del D.Leg.vo n° 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma, con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi, è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di LECCE.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- Un componente nominato dal Presidente della Regione;
- Un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- Un componente nominato dal soggetto proponente;
- Un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della
Comune di Lecce Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto
